Protezione Ambiente Sicurezza
Studio associato professionale

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)
Telefono 030.3583956
Fax 030.3583957
www.studiopas.it
e-mail : segreteria@studiopas.it
Partita IVA : 03539590178

CIRCOLARE N° 6-2015 DEL 26 GENNAIO 2015

RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Interpretazioni

In rete si è animato il dibattito sulla applicabilità della relazione di riferimento. Ricordiamo che:

L'elaborazione di una relazione di riferimento, quale strumento chiave della gestione della chiusura di un sito, viene introdotta e prevista in casi specifici. La relazione di riferimento deve fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee connessa a determinate sostanze pericolose.
Per dare attuazione a tali disposizioni, il Ministero dell'Ambiente aveva anticipato una Circolare nel mese di ottobre[2] (ripresa anche in alcune Regioni da Circolari locali) in cui si chiariva che le attività in corso (pratiche di modifiche, istruttorie di rinnovo…) potevano continuare, secondo le modalità concordate con le Autorità Competenti, senza vincolarne la chiusura alla contestuale presentazione della Relazione di Riferimento.

Ricordiamo che lo schema di flusso per la necessità di elaborare la relazione di riferimento è:

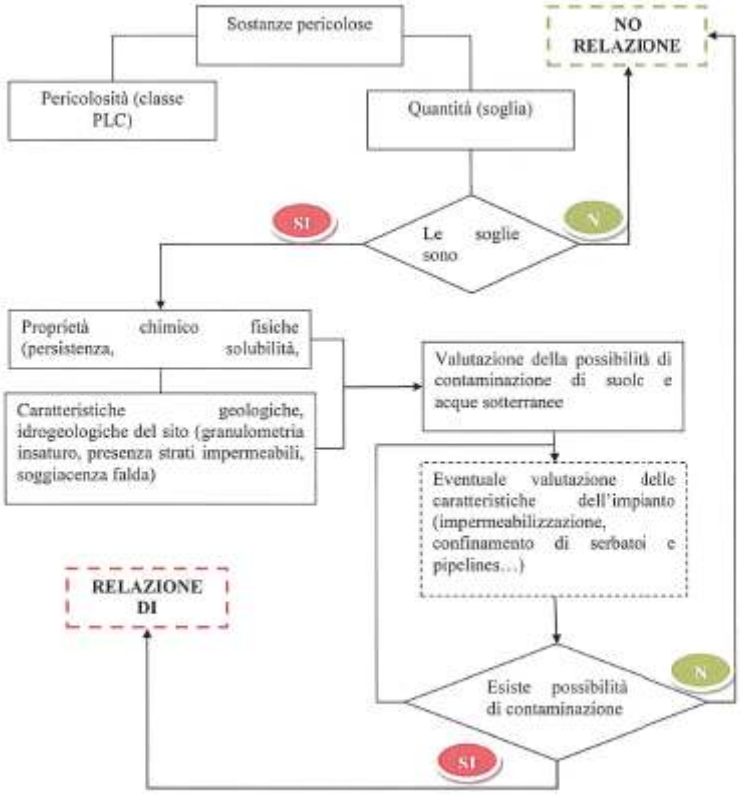

Riferiamo di seguito alcune posizioni che sono emerse negli ultimi giorni (Il Decreto si considera in vigore dal 07/01/15, data in cui è stato fatto il comunicato in gazzetta).

- Le aziende con AIA statale (eccettuate centrali termiche o impianti di combustione a gas naturale < 300 MW), devono redarre la relazione di riferimento entro 12 mesi (07/01/16)
- Le centrali termiche o impianti di combustione a gas naturale < 300 MW (cioè le AIA statali escluse dal punto sopra) devono fare la verifica di assoggettabilità della relazione di riferimento entro 3 mesi (07/04/15).
- Le aziende con AIA Regionali o Provinciali devono fare la verifica di assoggettabilità della relazione di riferimento (per le tempistiche si rimanda alle informazioni fornite dalle autorità competenti locali).
- Si attendono circolari/guide di approfondimento per l'applicazione di queste nuove disposizioni.
- Per la procedura di valutazione/relazione di riferimento, le linee guida europee citano come strumenti di modellazione utili da usare quelli impiegati in RIR per i rilasci delle sostanze pericolose.

Infatti ricordiamo anche che:

A maggio del 2014 sono state pubblicate in merito le "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (2014/C 136/01). Tale documento fornisce ulteriori informazioni ed indirizzi utili per l'applicazione della procedura. Tra questi, citiamo il riferimento esplicito, contenuto nelle linee guida della Commissione Europea, alla possibilità di utilizzare informazioni raccolte nel quadro della Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (cosiddetta Seveso III). In tale ambito, infatti, vengono utilizzati strumenti di modellizzazione condivisi e validati a livello internazionale per valutare le conseguenze incidentali legate al rilascio di sostanze tossiche, eco-tossiche ed infiammabili, che costituiscono una parte consistente della tipologia di sostanze da valutare quali pertinenti ai fini della redazione della Relazione di Riferimento.

Ricordiamo la nostra circolare n. 49 del 24.11.2014 che già spiegava i contenuti della relazione di riferimento.

Fonte: varie (tra cui Sindar srl)